

PROTOCOLLO D'INTESA

L'Agencia del Territorio

e

l'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Premesso

che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 197, prevede l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che, tenendo conto del protocollo d'intesa da stipularsi tra Agencia del Territorio e ANCI, individuano i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento ed al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate;


che, a seguito dell'attivazione della Cabina di regia insediatasi presso il Ministero dell'Economia e Finanze per il governo dell'iter procedurale finalizzato all'emanazione dei DPCM attuativi, l'ANCI e l'Agencia del Territorio hanno approfondito le tematiche, sulle quali formulare ipotesi condivise di soluzioni tecnico-organizzative;

che il processo di decentramento delle funzioni catastali ha tra i suoi obiettivi qualificanti la prosecuzione ed il completamento del censimento dei beni immobili, anche attraverso il completo recupero dei dati catastali e l'integrazione della relativa banca dati;

con il presente protocollo viene concordato quanto segue:

Art. 1 – Comitati di coordinamento e monitoraggio del processo di decentramento


1. L'Agencia del territorio e l'ANCI costituiscono un Comitato paritetico centrale di indirizzo e programmazione e Comitati tecnici a livello regionale al fine di:
 - a) attuare le previsioni del presente protocollo;
 - b) supportare e coordinare l'avvio del processo di decentramento;
 - c) monitorare costantemente la sua evoluzione, con riferimento all'intero sistema catastale nazionale;
 - d) definire congiuntamente l'esame e le soluzioni degli elementi di criticità che dovessero evidenziarsi;



- e) definire ed organizzare ogni iniziativa atta all'attuazione delle previsioni degli emanandi DPCM previsti dal comma 197, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - f) supportare le amministrazioni comunali nei processi formativi, di comunicazione ed organizzativi inerenti l'assunzione e l'esercizio diretto delle funzioni catastali.
2. Il Comitato paritetico centrale si doterà di adeguata organizzazione, anche con eventuale presenza di segreteria tecnica.
3. La definizione organizzativa e la composizione dei comitati di cui ai commi precedenti sarà oggetto di apposito protocollo da sottoscrivere entro 30 giorni dall'emanazione del primo DPCM.

Art. 2 – Opzioni per l'esercizio diretto delle funzioni catastali

1. Le funzioni catastali esercitabili direttamente dai comuni, in forma singola o associata, sono aggregate secondo le seguenti tre opzioni:
- a) Opzione di primo livello:
 - 1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;
 - 2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;
 - 3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;
 - 4. riscossioni erariali per i servizi catastali.
 - b) Opzione di secondo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera a):
 - 1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto Fabbricati;
 - 2. confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all'Agenzia del territorio per la definizione dell'aggiornamento del Catasto Fabbricati;
 - 3. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto Terreni;
 - 4. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione culturale del Catasto Terreni.
 - c) Opzione di terzo livello, oltre alle funzioni di cui alla lettera a):
 - 1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto Fabbricati;
 - 2. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto Terreni;
 - 3. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione culturale del Catasto Terreni;
 - 4. definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio.




2. A seguito dell'emanazione del DPCM di cui all'articolo 1, comma 196 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla funzione di conservazione degli atti catastali, verranno recepiti nelle convenzioni le modalità specifiche per la conservazione e gestione degli archivi storici catastali di riferimento
3. La tenuta degli archivi cartacei generati dall'esercizio delle funzioni catastali gestite in forma diretta, con particolare riguardo all'opzione di terzo livello, è assicurata dal Comune, aggregazione di comuni o Comunità montana, a far data dall'avvio dell'operatività.
4. Gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e i comuni che esercitano direttamente le funzioni catastali assicurano e facilitano l'accesso ai documenti archiviati da parte di tutti i soggetti che ne hanno titolo.

Art. 3 – Informazioni a supporto delle scelte dei Comuni

1. L'Agenzia del Territorio, entro venti giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, rende disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle quantità di servizi maggiormente significativi erogati nel corso di una annualità e a valenza di territorio comunale, nonché dati di consistenza delle banche dati, sempre con valenza comunale, ed ulteriori utili elementi.
2. Ciascun Comune individua l'opzione ritenuta preferibile e praticabile in funzione della propria situazione organizzativa e tecnologica, secondo le modalità ed i termini che saranno indicati dal primo DPCM attuativo, stipulando, in ogni caso, con l'Agenzia del Territorio apposita convenzione, in forma singola o associata, finalizzata a regolare i profili di collaborazione corrispondenti al livello di opzione prescelto.
3. I Comuni hanno la facoltà, prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1 comma 197, di convenzionarsi con l'Agenzia del Territorio per l'affidamento alla stessa dell'esercizio di tutte le funzioni catastali. Per questa tipologia di convenzioni, l'Agenzia del Territorio assicurerà la disponibilità del proprio sistema telematico affinché il comune possa erogare servizi autogestiti di consultazione dei dati catastali per il cittadino.

Art. 4 – Descrizione delle funzioni e dei processi

1. Le funzioni catastali esercitate dai Comuni, sono descritte analiticamente nell'Allegato A con i corrispondenti processi operativi.
2. I processi operativi sono attuati attraverso i servizi applicativi riportati nell'Allegato B.




Art. 5 – Infrastruttura tecnologica

1. L'infrastruttura tecnologica e le relative applicazioni informatiche descritte nell'Allegato B, la banca dati catastale unitaria nazionale e i servizi d'interscambio formano il sistema informativo catastale nazionale, che sarà meglio descritto, con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 59, comma 5 e art. 60, commi 2 e 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, dallo specifico provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, previsto all'art. 1, comma 198 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'infrastrutturazione tecnologica descritta nell'Allegato B, costituisce il supporto principale del decentramento delle funzioni catastali, con particolare riferimento a:
 - a. l'architettura tecnologica del sistema informativo unitario catastale e dei relativi servizi web;
 - b. i servizi applicativi per l'esecuzione dei processi di lavoro descritti nell'Allegato A;
 - c. le caratteristiche ed i requisiti minimi dei collegamenti di rete e delle postazioni di lavoro;
 - d. le modalità di addestramento del personale comunale all'utilizzo dei servizi applicativi;
 - e. le modalità di erogazione dell'assistenza che l'Agenzia del Territorio garantisce ai Comuni per l'esercizio delle funzioni catastali.
3. Fanno inoltre parte dell'architettura tecnologica a supporto del decentramento delle funzioni catastali i servizi d'interscambio già ora predisposti dall'Agenzia del Territorio e descritti provvisoriamente nella Circolare n. 7 del 15-12-2006 della Direzione dell'Agenzia del Territorio.
4. In attuazione dei principi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati, l'Agenzia del Territorio e l'ANCI terranno anche conto dei fabbisogni emergenti dalle esperienze comunali ed evidenziati attraverso il monitoraggio e il coordinamento svolto a cura del Comitato Paritetico di cui all'articolo 1.

Art. 6 – Requisiti per la gestione diretta delle funzioni catastali da parte dei comuni

1. Nel rispetto dell'autonomia decisionale dei comuni sulle forme di gestione per l'assunzione e l'esercizio delle funzioni catastali, i requisiti dimensionali di cui al successivo comma 3 rappresentano il parametro di riferimento per i Comitati tecnici di cui all'articolo 1, ai fini della sostenibilità dell'erogazione dei servizi catastali e dell'esercizio delle funzioni connesse.
2. I requisiti in questione non costituiscono comunque vincolo per l'assunzione delle funzioni catastali in via diretta da parte dei seguenti soggetti che non raggiungono i predetti parametri:




- a. Comunità Montane;
 - b. comuni capoluogo di provincia, singoli o associati con altri comuni;
 - c. comuni che in forma singola o associata raggiungano i limiti dimensionali di cui al successivo comma 3;
 - d. comuni singoli o associati in cui è stata condotta una sperimentazione di esercizio delle funzioni catastali che abbia comportato attività di supporto all'aggiornamento catastale (come, a titolo di esempio, i cosiddetti "poli storici", "sportelli evoluti" e "sportelli DE.CA").
3. I requisiti dimensionali di riferimento, ai sensi del comma 1, sono definiti dal risultato della seguente media ponderata: (numero di unità immobiliari urbane *per* 50 *più* popolazione residente *per* 40 *più* numero di particelle del Catasto Terreni non transitate al Catasto Fabbricati *per* 10) *diviso* 100. Il valore di tale media ponderata dovrà essere di norma **pari a** 80.000 e comunque non inferiore a 40.000.
 4. I requisiti dimensionali di riferimento di cui al precedente comma 3 saranno rivisti entro un anno dalla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa.
 5. In applicazione del disposto di cui all'articolo 1, comma 195, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta esclusa la possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private, pubbliche o miste pubblico-private.

Art. 7 - Criterio per la ripartizione del personale dell'Agenzia del Territorio

1. La ripartizione a livello territoriale del contingente massimo di personale dell'Agenzia strumentale all'esercizio delle funzioni catastali, da individuarsi con gli emanandi DPCM previsti dal comma 197, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sarà effettuata sulla base dei volumi delle attività caratterizzanti i processi catastali svolte nel 2006 a livello nazionale, tenendo conto che le opzioni di primo e di secondo livello assumono un peso percentuale, rispettivamente pari al 32% e al 55% dell'opzione di terzo livello.

Art. 8 - Livelli di qualità dei servizi e dei processi di gestione diretta da parte dei comuni e di gestione con convenzione da parte dell'Agenzia

1. Le parti si danno atto che, in materia di qualità dei servizi erogati, l'Agenzia sta completando l'attivazione, in tutti gli Uffici Provinciali, della *Carta della Qualità dei Servizi* che prevede livelli prestazionali minimi di riferimento. Detti livelli, dovranno essere assicurati dall'Agenzia, nei casi di esercizio delegato di tutte o di parte delle funzioni catastali, e dai comuni che gestiranno direttamente le funzioni.



2. Le singole convenzioni Agenzia/Comune, o unione o aggregazione di comuni, dovranno recepire i livelli predefiniti nella Carta della Qualità.

3. Gli indicatori corrispondenti alle opzioni cui al precedente articolo 2 sono quelli appresso indicati:

a) Indicatori opzione di primo livello:

- Tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 30 minuti (%);
- Tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 60 minuti (%);
- Tempi di rilascio estratti di mappa digitali (giorni);
- Tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura manuale (giorni);
- Tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura informatizzata (giorni);
- Tempi di evasione delle richieste di correzione 'semplici' (giorni e solo dati amministrativi);
- Tempi di evasione delle istanze di rettifica terreni e fabbricati (giorni e solo dati amministrativi).

b) Indicatori opzione di secondo livello:

- Tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 30 minuti (%);
- Tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 60 minuti (%);
- Tempi di rilascio estratti di mappa digitali (giorni);
- Tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura manuale (giorni);
- Tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura informatizzata (giorni);
- Tempi di registrazione degli atti di aggiornamento Docfa presentati allo sportello (giorni);
- Tempi di registrazione degli atti di aggiornamento Docfa telematici (giorni);
- Tempi di evasione delle richieste di correzione 'semplici' (giorni e solo dati amministrativi);
- Tempi di evasione delle istanze di rettifica terreni e fabbricati (giorni e solo dati amministrativi).

c) Indicatori opzione di terzo livello:


- Tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 30 minuti (%);
- Tempi di attesa servizio visure: utenti serviti entro 60 minuti (%);
- Tempi di rilascio estratti di mappa digitali (giorni);
- Tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura manuale (giorni);
- Tempi di registrazione domande di voltura catasto terreni/fabbricati presentate in front office con procedura informatizzata (giorni);
- Percentuale di atti di aggiornamento Pregeo approvati in giornata (%);
- Tempi di approvazione atti di aggiornamento Pregeo (giorni);
- Tempi di registrazione degli atti di aggiornamento Docfa presentati allo sportello (giorni);



- Tempi di registrazione degli atti di aggiornamento Docfa telematici (giorni);
 - Tempi di evasione delle richieste di correzione 'semplici' (giorni);
 - Tempi di evasione delle istanze di rettifica terreni e fabbricati (giorni).
4. I Comuni, con riferimento all'ambito di propria competenza, dispongono di tutte le informazioni di monitoraggio gestionale a disposizione dell'Ufficio Provinciale di competenza. L'Agenzia del Territorio, inoltre, fornisce ai Comuni, come già ai propri Uffici Provinciali, la reportistica periodica derivante dall'attività di monitoraggio effettuata con riguardo a tutte le strutture operative eroganti servizi catastali sul piano nazionale.
 5. I Comuni, che esercitano direttamente le funzioni e l'Ufficio Provinciale territorialmente competente, effettuano rilevazioni di *customer satisfaction* nell'ambito delle iniziative contestualmente promosse dall'Agenzia del Territorio, di norma con cadenza biennale; congiuntamente, verificano altresì, con frequenza concertata e con cadenza almeno semestrale, le criticità relative alla qualità dei servizi erogati, definendo le azioni di miglioramento da sviluppare per il loro superamento.
 6. Gli obiettivi di qualità, ed i relativi indicatori, definiti annualmente nella Convenzione stipulata tra Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Agenzia del Territorio, verranno resi noti, attraverso comunicazione, ai comuni che gestiscono direttamente le funzioni catastali connesse ai medesimi obiettivi, che riceveranno tali indicazioni compatibilmente con le effettive condizioni locali di esercizio delle funzioni catastali.
 7. Al fine di garantire la piena conoscenza e facilitare il rispetto, da parte dei Comuni, dei programmi, obiettivi ed indicatori di cui ai commi precedenti, l'Agenzia del territorio allegherà alla convenzione da sottoscrivere con ciascun Comune, aggregazione di Comuni o Comunità montana, gli indicatori di competenza di ciascun Ente Locale e la rispettiva misura della qualità della banca dati di competenza, quest'ultima sulla base di uno schema fondato sulle informazioni disaggregate, ove possibile, correntemente raccolte ai fini del controllo di gestione dell'Agenzia e concordato presso il Comitato Paritetico centrale di cui all'articolo 1.

Art. 9 – Modalità di controllo della qualità dei dati e dei processi di aggiornamento della banca dati catastale unitaria

1. L'Agenzia del territorio espleta a norma dell'articolo 65 del D.Lgs. 112/98, la funzione di controllo della qualità dei dati e dei processi di aggiornamento della banca dati catastale unitaria, nonché di coordinamento dell'esercizio delle funzioni catastali attribuite allo Stato ed ai Comuni.



2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, l'Agenzia del territorio eseguirà il monitoraggio dell'andamento dei servizi catastali, secondo le indicazioni espresse dal Comitato Paritetico centrale, per tutte le sedi di esercizio delle funzioni, ivi comprese le sedi degli Uffici Provinciali della stessa Agenzia. Nello stesso monitoraggio l'Agenzia del territorio riporterà le evidenze oggettive che potranno emergere dall'esame delle criticità e delle azioni di soluzione intraprese presso i Comitati tecnici regionali di cui all'art. 1.
3. Nel caso in cui le predette criticità non risultassero risolte a seguito di appositi interventi in ambito locale, il Comitato tecnico regionale di competenza porrà la questione al Comitato Paritetico centrale di cui al medesimo art. 1, per l'attivazione degli interventi previsti dalle norme attuative di cui al comma 197, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art.10 – Convenzioni

1. Le convenzioni, che saranno stipulate tra Comune e Agenzia del Territorio, sia nelle diverse ipotesi di opzioni di esercizio diretto, sia nell'ipotesi di affidamento di tutte le funzioni catastali all'Agenzia, avranno i seguenti contenuti:
 - a) opzione scelta e conseguenti funzioni esercitate direttamente dal Comune;
 - b) risorse umane ed economiche attribuite al Comune in relazione alle funzioni esercitate;
 - c) eventuali funzioni rimanenti che vengono assegnate e svolte dall'Agenzia;
 - d) indicazione delle modalità di connessione del Comune al Sistema Informativo catastale unitario;
 - e) livelli di servizio assunti nella Carta della Qualità dei servizi;
 - f) livelli di qualità della banca dati e indicatori di miglioramento previsti dalla Convenzione tra Ministero dell'Economia e Finanze ed Agenzia e prioritarie attività da conseguire a tal fine;
 - g) modalità di comunicazione dei nuovi indicatori previsti nelle successive Convenzioni tra Ministero dell'Economia e Finanze ed Agenzia;
 - h) modalità di monitoraggio dei livelli di servizio e di adozione delle conseguenti misure;
 - i) organizzazione di un eventuale programma formativo per gli operatori del Comune.

Art. 11 – Programmi per l'aggiornamento e il miglioramento della qualità dei dati catastali


1. L'Agenzia del Territorio, nell'ambito delle proprie competenze di presidio dell'unitarietà del sistema catastale nazionale, si impegna ad armonizzare e promuovere le attività di aggiornamento e di miglioramento della qualità della base

dati catastale attraverso un programma nazionale d'intervento articolato per aree e macroaree territoriali, che tiene conto delle iniziative concordate in sede locale. Tale programma, per la parte di pertinenza del comune e di **Unione di Comuni**, dell'aggregazione di comuni, o della Comunità montana, viene recepito nell'atto convenzionale, se definito al momento della stipula della convenzione; in caso contrario, il programma costituisce apposito documento definito successivamente e connesso all'attuazione della convenzione.

2. Ai fini della definizione del programma in questione, l'Agenzia del Territorio tiene altresì conto delle indicazioni provenienti dai Comitati tecnici di cui all'art. 1, delle esigenze di aggiornamento e miglioramento della qualità dei dati catastali nelle diverse aree territoriali, degli obiettivi fissati nella convenzione in atto tra Ministero dell'economia e delle finanze e la stessa Agenzia del territorio, in relazione alle seguenti linee guida:
 - a) miglioramento della qualità intrinseca del dato catastale;
 - b) allineamento tra i dati catastali e le informazioni gestite nei sistemi informativi comunali;
 - c) facilitazione della corretta ed efficace azione di controllo fiscale dei Comuni;
 - d) incremento del livello di corrispondenza del dato catastale alla realtà territoriale.

Art. 12 – Supporto formativo all'assunzione delle funzioni

1. L'ANCI si impegna a predisporre un piano di comunicazione e formazione rivolto ai comuni in ordine agli aspetti procedurali ed ai modelli organizzativi connessi alla gestione diretta delle funzioni catastali.
2. L'ANCI e l'Agenzia del Territorio concordano sulla necessità di attivare, fin dall'avvio del processo di decentramento, fasi di formazione congiunta attraverso incontri e seminari con i Comuni, sia al fine di supportarli nella fase di scelta iniziale riguardante le modalità di gestione delle funzioni, sia in fase di espletamento iniziale delle funzioni.
3. Inoltre l'Agenzia del territorio, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è chiamata a:
 - a) fornire ai Comuni la documentazione di supporto per la fase di formazione del proprio personale;
 - b) rendere disponibili programmi di auto-apprendimento ed auto-valutazione del personale comunale, nelle modalità previste nell'**Allegato B** al presente Protocollo;
 - c) supportare la promozione dello sviluppo delle conoscenze e delle professionalità del personale comunale, ai fini della corretta gestione delle funzioni catastali assunte in gestione diretta, anche attraverso l'affiancamento temporaneo a proprio personale esperto;




- d) erogare formazione ed addestramento al personale comunale sugli aspetti evolutivi dei processi di servizio e del sistema informativo di supporto, con le stesse modalità previste per il personale degli Uffici provinciali.

Art. 13 – Funzioni – processi di competenza dell’Agenzia del Territorio

L’Agenzia del Territorio, inoltre, espletterà:

1. le funzioni-processi analiticamente descritti nell’Allegato A, integralmente per i comuni che hanno deliberato la gestione completa in convenzione e in termini complementari per i comuni che hanno deliberato la gestione diretta delle funzioni – processi di cui alle opzioni di primo, secondo e terzo livello del precedente art. 2;
2. le funzioni-processi in materia catastale di competenza dello Stato, tra cui:
 - a. le funzioni proprie di Ente Cartografico dello Stato, di cui alla legge n. 68/1960;
 - b. l’effettuazione di interventi sulla banca dati catastale unitaria nazionale rispondenti alla evoluzione normativa per il miglioramento della qualità dell’informazione, anche in relazione alla realtà territoriale, alle esigenze delle amministrazioni centrali e al sistema della fiscalità;
 - c. le elaborazioni massive di banche dati di altre pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali per l’aggiornamento e l’allineamento della banca dati catastale unitaria nazionale;
 - d. i servizi tecnologici per l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra gli enti della pubblica amministrazione, avvalendosi di norma dei sistemi di interscambio validati nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività;
3. le funzioni-processi di servizio e supporto per tutte le strutture operative eroganti servizi catastali sul piano nazionale, tra cui:
 - a. gestione del servizio di assistenza per gli operatori nelle modalità indicate nell’allegato B al presente protocollo di Intesa;
 - b. gestione del servizio di Contact Center (finalizzato alla correzione sulle banche catastali di incoerenze segnalate dai Cittadini via internet, ovvero al ribaltamento sulle strutture territoriali, ove necessario);
 - c. gestione dei servizi telematici per l’aggiornamento e la consultazione delle banche dati da parte di Cittadini, Professionisti ed Enti Pubblici;
 - d. conservazione sostitutiva degli originali degli atti dematerializzati di aggiornamento della base dati catastale.
4. le funzioni – processi che l’evoluzione normativa attribuirà allo Stato e per esso all’Agenzia del Territorio.



Art. 14 – Durata

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata decennale e potrà essere aggiornato d'intesa tra le Parti.

Art. 15 – Monitoraggio e adeguamento

1. L'Agenzia del Territorio e l'ANCI convengono che l'attuazione del Presente protocollo d'Intesa è oggetto di monitoraggio periodico, attraverso l'attività del Comitato Paritetico di cui all'art. 1, presso il quale saranno altresì valutate le eventuali proposte di adeguamento ed aggiornamento del Protocollo medesimo.
2. L'Agenzia del Territorio e l'ANCI convengono inoltre di individuare nel medesimo Comitato Paritetico centrale di cui all'art. 1 del presente Protocollo d'intesa la sede naturale nel cui ambito acquisire la collaborazione dei comuni nella definizione della relazione annuale richiesta all'Agenzia del Territorio ai sensi del comma 200, art. 1, della legge 27 dicembre 1996, n. 296.

Roma,

Per Agenzia del Territorio
.....

Per ANCI
.....

Allegati

- A. Quadro dei Processi del Sistema Integrato di Gestione del Catasto
- B. Requisiti tecnici per l'attivazione del decentramento dei servizi catastali.

